



Il Prefetto della provincia di Venezia

Prot. n. 2014 / [redacted]-1

CIG

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA E PRIMA DELL'INSERIMENTO IN UNO DEI CA.R.A. GOVERNATIVI O IN UNA STRUTTURA DELLO S.P.R.A.R. DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - PERIODO 01/08/2014 – 31/12/2014

L'anno 2014 il giorno [redacted] del mese di [redacted] tra il Prefetto di Venezia, Dott. Domenico Cuttaia, all'uopo delegato dal Ministero dell'Interno, di seguito denominato "Amministrazione committente" (C.F. 80009820277) ed il Sig. [redacted], nato a [redacted], il [redacted] nella qualità di [redacted] della [redacted] con sede in [redacted], via [redacted] n. [redacted], (C.F. - P.I. [redacted]), di seguito indicato "Ente gestore - affidatario",

... OMISSIS ...

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

L'Ente gestore - affidatario si impegna a garantire l'accoglienza e l'assistenza di migranti, per un numero massimo di ___ persone, presso una struttura di accoglienza, di proprietà [redacted], sita in [redacted], in via [redacted], n. [redacted], assicurando la prestazione dei servizi e delle forniture di beni di seguito elencati:

1. servizio di alloggio, distinto per uomini e donne, con eventuali minori, nonché per appartenenti al medesimo nucleo familiare;
2. servizi di gestione amministrativa degli ospiti (registrazione dati anagrafici, nazionalità, data di entrata e di dimissione, eventuali uscite temporanee dalla struttura, tempi di permanenza, stato dell'istanza di protezione internazionale e relativa posizione giuridica in riferimento al titolo di soggiorno) comprensiva della trasmissione all'Amministrazione committente, con cadenza settimanale e a mezzo e-mail, di un report giornaliero in formato Excel secondo il modello riportato nell'allegato "A" nonché ai locali Uffici di Polizia, al fine di consentire i previsti controlli di legge; in caso di allontanamento volontario degli ospiti, l'ente gestore si impegna a garantire l'eventuale ripresa del servizio accoglienza nei tre giorni successivi rispetto all'allontanamento;
3. servizi di assistenza generica alla persona, comprendente:
 - a) la mediazione linguistica/culturale;
 - b) l'informazione di base riguardante:
 - la normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e di asilo (diritti, doveri e condizione dello straniero);
 - il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) con particolare riguardo alle modalità di inserimento, all'organizzazione, alle finalità e ai servizi offerti dallo stesso;
 - i programmi di rimpatrio volontario assistito svolti a cura dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (O.I.M.);
 - c) il primo orientamento inerente i servizi pubblici erogati dal territorio e le norme e le modalità di accesso ai servizi stessi e l'assistenza alla formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, con particolare riferimento alla ricostruzione della memoria



Il Prefetto della provincia di Venezia

personale e alla preparazione del richiedente per l'audizione dinnanzi alla competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale;

4. servizio di assistenza sanitaria da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o i medici di base;
5. servizio di pulizia e igiene ambientale, da intendere in tutte quelle attività atte ad assicurare il *confort* igienico-ambientale della struttura di accoglienza, al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste: pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi, disinfezione e disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici, raccolta e smaltimento dei rifiuti;
6. servizio di lavanderia;
7. fornitura di n. 3 pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena) nel rispetto dei principi e delle abitudini alimentari degli ospiti;
8. fornitura di effetti lettereci (materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperta, che saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia), biancheria e abbigliamento adeguato alla stagione;
9. fornitura di prodotti per l'igiene personale, assicurando il rinnovo dei generi consumabili con l'uso (sapone shampoo, dentifricio, carta igienica, etc.);
10. fornitura di "pocket money" giornaliero individuale di €. 2,50 fino ad un massimo di €. 7,50 per nucleo familiare, per la quale dovrà essere tenuta apposita contabilità separata indicante le modalità di erogazione, corredata dal rilascio delle relative quietanze dei beneficiari;
11. fornitura di tessera/ricarica telefonica individuale per uso internazionale di €. 15,00 all'ingresso nella struttura, corredata dal rilascio delle relative quietanze dei beneficiari, assicurando che gli ospiti possano effettuare telefonate mediante telefoni cellulari o postazioni telefoniche fisse o pubbliche;
12. elaborazione e diffusione delle regole comportamentali che gli ospiti dovranno tenere all'interno della struttura nonché di quelle inerenti l'organizzazione della struttura stessa, con richiamo alle disposizioni previste in proposito dal Decreto Legislativo n. 140/2005.

Per l'erogazione, con piena assunzione di responsabilità della gestione e dei risultati, delle suddette prestazioni di servizi e forniture di beni si rinvia a quanto previsto nel sopraccitato Capitolato generale di appalto, approvato con D.M. 21.11.2008 ed alle relative specifiche tecniche integrative per la gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo.

Art. 2 (Durata)

La presente convenzione decorre dal [REDACTED].2014 e si concluderà il 31.12.2014, salvo eventuale rinnovo.

Con la presente si ratifica il servizio effettuato dal [REDACTED].2014 al [REDACTED].2014.

Art 3 (Struttura, manutenzione e funzionamento)

La struttura di accoglienza dei migranti è sita nel Comune di [REDACTED] in via [REDACTED], n. [REDACTED].

L'Ente gestore - affidatario garantisce la sicurezza e l'idoneità per l'uso della predetta struttura nonché la conformità degli impianti esistenti, ai sensi della normativa vigente in materia, impegnandosi a produrre la relativa documentazione (allegato "B").

Sono a carico dell'Ente gestore - affidatario tutte le spese necessarie al regolare funzionamento della struttura, ivi comprese la manutenzione dei locali e delle attrezzature.

Eventuali danni ai beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti sono a totale carico dell'Ente gestore - affidatario.



Il Prefetto della provincia di Venezia

Art. 4

(Responsabilità verso terzi)

Per i fatti accaduti nell'ambito della struttura ospitante, l'Ente gestore – affidatario rimane esclusivo responsabile, anche verso terzi, dei danni alle persone e alle cose manlevando l'Amministrazione committente da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, da eventuali atti dolosi e/o colposi.

L'Amministrazione committente è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che concerne eventuali rapporti contrattuali tra l'Ente gestore – affidatario e i terzi.

L'Ente gestore – affidatario si obbliga inoltre a sollevare l'Amministrazione committente da ogni richiesta che potesse essere rivolta da terzi.

L'inosservanza della precedente clausola costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Art. 5

(Responsabile della struttura)

L'Ente gestore - affidatario individua nella persona del Sig. XXXXXXXXXX il referente nei confronti dell'Amministrazione committente, il cui nominativo sarà comunicato dall'Amministrazione committente al Ministero della Salute e all'Assessorato Regionale competente in materia, oltre che al Ministero dell'Interno, in attuazione alla circolare n. 3159 del 12.03.2014.

Art. 6

(Risorse strumentali e personale)

Il responsabile della struttura ed il personale impiegato dall'Ente gestore - affidatario operano assicurando il rispetto delle finalità della missione istituzionale perseguita dall'Amministrazione committente, così come risultano definite anche dalle condizioni e dalle modalità dell'ospitalità stabilite dalla normativa vigente in materia e concordate nella presente convenzione, con richiamo al contenuto del manuale operativo predisposto dal Ministero dell'Interno per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e di integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale.

L'inosservanza della precedente clausola costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti cod. civ..

L'Ente gestore - affidatario provvede all'organizzazione e all'espletamento di tutti i compiti e di tutte le attività, in conformità alle condizioni del presente atto e con proprie attrezzature.

Per ogni turno di lavoro l'Ente gestore - affidatario dispone l'impiego del personale idoneo e necessario per l'espletamento di tutti i servizi.

In relazione alla natura del servizio, l'Ente gestore - affidatario impiega le figure professionali in possesso dei profili professionali adeguati ai relativi compiti.

Nessun rapporto d'impiego - e, comunque, di dipendenza a qualsiasi titolo - potrà instaurarsi tra il predetto personale e l'Amministrazione committente.

L'Ente gestore - affidatario provvede al servizio di trasporto degli ospiti, per tutti gli spostamenti necessari, su richiesta dell'Amministrazione committente.

Art. 7

(Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)



Il Prefetto della provincia di Venezia

L'Ente gestore – affidatario dovrà assicurare gli adempimenti ed i servizi di cui al D. Leg.vo 09.04.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualificazione).

Art. 8

(Accessi ispettivi, controlli e monitoraggi)

L'Amministrazione committente si riserva di svolgere, in qualunque momento e senza preavviso, a mezzo di personale all'uopo incaricato, accessi ispettivi nonché attività di controllo e di monitoraggio sulla gestione della struttura di accoglienza, dirette a verificare il rispetto delle modalità di erogazione delle prestazioni di servizi e delle forniture di beni di cui all'art. 1 della presente convenzione nonché dell'esatto adempimento di quant'altro disciplinato dal medesimo atto.

L'Amministrazione committente si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari impiegati e distribuiti dall'Ente gestore al controllo delle Autorità Sanitarie competenti.

L'Ente gestore si impegna a mettere a disposizione qualsiasi dato richiesto e necessario per consentire le verifiche di cui trattasi ed assicura la collaborazione occorrente per rendere efficace lo svolgimento dei controlli da parte dell'Amministrazione committente.

Art. 9

(Corrispettivo)

A titolo di corrispettivo, per tutte le prestazioni e gli obblighi indicati nella presente convenzione e di quanto altro comunque dovuto secondo la normativa vigente in materia, verrà corrisposto l'importo *pro-capite* e *pro-die* di €. __, __.- (euro in lettere/__) oltre I.V.A., in relazione alle effettive presenze di migranti presso la struttura, per una spesa complessiva presunta per l'intero periodo di durata della presente convenzione, pari a €. _____,00 (euro in lettere/00) oltre I.V.A.

A tal proposito, l'Ente gestore - affidatario è obbligato a far pervenire, con cadenza settimanale e a mezzo e-mail – ovvero ogni qual volta intervengano variazioni – un prospetto, in formato Excel, relativo alle presenze degli ospiti, corredato dalla scansione di un foglio firma settimanale degli ospiti stessi all'Amministrazione committente, nonché ai locali Uffici di Polizia corredato al fine di consentire i previsti controlli di legge.

L'Amministrazione committente si riserva di esercitare, con preavviso di 3 giorni lavorativi, la facoltà di poter trasferire i migranti ospitati presso altre strutture, anche a seguito di apposite direttive del Ministero dell'Interno, per eventuali esigenze di redistribuzione o per motivi di ordine pubblico.

Art. 10

(Pagamenti)

L'Amministrazione committente liquiderà il corrispettivo di cui al precedente art. 9 dietro presentazione di fattura elettronica o documento equipollente, da intestare alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, San Marco n. 2661 - 30124 Venezia, Codice Fiscale 80009820277 - Codice Univoco Ufficio (CUU) QE8YLU, nonché di modulo riepilogativo delle presenze, con cadenza mensile o (se più breve) al termine del soggiorno, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio.



Il Prefetto della provincia di Venezia

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro di cui al precedente art. 1, punto 2), secondo l'importo *pro-capite e pro-die* indicato nel precedente art. 9.

I pagamenti verranno effettuati a 30 giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, fatta salva la disponibilità dei fondi che saranno all'uopo accreditati dal Ministero dell'Interno in apposita contabilità e previa verifica della regolarità del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'Ente gestore - affidatario, attestata dal D.U.R.C., nonché della regolarità della posizione presso EQUITALIA, ove previsto.

A conclusione del periodo di accoglienza stabilito dalla presente convenzione, l'Ente gestore - affidatario dovrà produrre, inoltre, una dettagliata relazione descrittiva sull'attività svolta, con particolare riferimento alle modalità operative ed organizzative poste in essere nell'effettuazione delle prestazioni previste dal precedente art. 1, resa dal legale rappresentante sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corredata da rassegna fotografica, anche su supporto informatico, della struttura ospitante (camere, bagni, cucine, laboratori, spazi ricreativi e locali comuni).

Art. 11

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Ente gestore - affidatario si impegna all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, che dispone nuovi adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Ente gestore - affidatario dovrà comunicare, a tal fine, gli estremi identificativi (codice IBAN) del c/c bancario o postale sul quale saranno disposti i pagamenti relativi all'esecuzione del presente contratto nonché i nominativi delle persone eventualmente delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

Ai sensi delle disposizioni previste dalla Legge n. 136/2010 cit., il presente contratto si intende risolto di diritto qualora siano richieste modalità di pagamento diverse da quella sopraindicata.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nella struttura devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui alla Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13

(Copertura assicurativa)

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero occorrere ai migranti durante la loro permanenza nella struttura, l'Ente gestore - affidatario si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa.

Detta polizza dovrà prevedere anche la copertura della responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi da parte degli ospiti durante la permanenza nella struttura.

Art. 14

(Penali, esecuzione in danno e cauzione)



Il Prefetto della provincia di Venezia

Ove si verificano disservizi (mancata o inesatta esecuzione di alcuna delle prestazioni oggetto di contratto) rilevati in sede di attività ispettiva, di controllo o di monitoraggio, ovvero lamentati dagli utenti e ritenuti fondati, previa contestazione all'Ente gestore - affidatario, è applicabile, per ciascun disservizio, una penale pari al 3% del corrente corrispettivo mensile, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno.

La penale è applicata dietro semplice comunicazione all'Ente gestore - affidatario con provvedimento esecutivo e trattenuta dal corrispettivo periodico.

Qualora l'Ente gestore - affidatario non dia corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, l'Amministrazione committente ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che l'Amministrazione committente dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto, sono a totale carico dell'Ente gestore - affidatario.

L'Ente gestore ha presentato la polizza fideiussoria n. a garanzia degli adempimenti.

Art. 15 (Risoluzione)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., l'Amministrazione committente, oltre alle cause di risoluzione previste dagli artt. 1453 e 1463 cod. civ., ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza, previo semplice avviso da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. e senza obbligo di preventiva messa in mora.

Costituisce grave inadempienza dell'Ente gestore - affidatario essere incorso, per più di tre volte, nell'applicazione delle penali di cui all'art. 14 ovvero non avere comunicato tempestivamente l'ingiustificato allontanamento degli ospiti dalla struttura, avere interrotto senza giustificato motivo il servizio e/o avere violato gli *standard* di assistenza previsti dalla presente convenzione; l'aver omesso di eseguire periodiche manutenzioni dei locali, degli impianti e delle apparecchiature tecnologiche; l'aver violato le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

l'aver omesso di segnalare fatti o circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone alla struttura.

Art. 16 (Recesso)

L'Amministrazione committente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., di recedere dalla presente convenzione in caso di variazioni normative intervenute nella materia ovvero per motivi di interesse pubblico.

Ove, all'atto del recesso, l'ammontare delle spese liquidate fino a quel momento, per le prestazioni in argomento, sia inferiore ai quattro quinti del valore contrattuale, sarà corrisposto, a titolo di indennizzo per mancato guadagno, un compenso pari al 10% della loro differenza; in caso contrario nulla sarà dovuto.

Art. 17 (Clausole di rinvio)



Il Prefetto della provincia di Venezia

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si osservano le disposizioni contenute nello schema di capitolato di appalto per la gestione dei centri di primo soccorso ed assistenza, dei centri di accoglienza, dei centri di accoglienza per richiedenti asilo, dei centri di identificazione ed espulsione ed i criteri per l'aggiudicazione degli appalti ivi stabiliti, approvato con D.M. 21.11.2008 e successive integrazioni, per le prestazioni di servizi e forniture di beni qui richiamate ed in ogni caso in quanto siano compatibili o non siano modificate dalle clausole del presente contratto.

Art. 18 (Controversie e foro competente)

Le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione, ove non composte bonariamente, saranno deferite alla competente Autorità giudiziaria del Foro di Venezia.

Art. 19 (Spese contrattuali)

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno a totale carico dell'Ente gestore - affidatario del servizio.

per l'Ente gestore - affidatario

per l'Amministrazione committente



Il Prefetto della provincia di Venezia

ALLEGATO A MESE DI

NOME STRUTTURA - SEDE

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	NAZIONALITA'	DATA DELL'INGRESSO NELLA STRUTTURA	DATA USCITA DALLA STRUTTURA	TEMPO PERMANENZA NEL MESE DI RIFERIMENTO	note



Il Prefetto della provincia di Venezia

Allegato "B" di cui all'art. 3, comma 2

La documentazione, da fornire all'Amministrazione committente a cura dell'ente gestore – affidatario, è la seguente:

- certificazione di abitabilità della struttura e sua destinazione d'uso;
- autorizzazione sanitaria del Sindaco del Comune con planimetria dei locali recante la dislocazione dei posti letto e del numero massimo di persone ospitabili vistata dal competente ufficio dell'ASP (Servizio Igiene e Ambienti Vita);
- copia della certificazione relativa alla conformità dell'impianto elettrico, idrico sanitario e di riscaldamento della struttura alla vigente normativa;
- certificazione attestante la conformità dei locali alle prescrizioni in materia di prevenzione incendi previste dalla vigente normativa.